

Bruxelles, 8 giugno 2022
(OR. en)

10022/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0173(NLE)**

**COEST 442
WTO 117
POLCOM 53**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 giugno 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 255 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 255 final.

All.: COM(2022) 255 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.6.2022
COM(2022) 255 final

2022/0173 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia, in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia

L'accordo di partenariato globale e rafforzato UE-Armenia (in seguito: "l'accordo") mira a rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione tra l'UE e l'Armenia sulla base dei valori comuni e degli stretti legami tra le parti, anche tramite una maggiore partecipazione della Repubblica d'Armenia alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'Unione europea. Esso crea un quadro solido, favorevole all'intensificazione del dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti.

L'accordo stabilisce i principi generali e gli obiettivi delle relazioni tra l'UE e l'Armenia e crea una struttura istituzionale per l'attuazione delle sue disposizioni.

L'accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1° giugno 2018 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2021.

2.2. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche

Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è istituito a norma dell'articolo 240 dell'accordo. Monitora l'attuazione della protezione delle indicazioni geografiche originarie dell'UE e della Repubblica d'Armenia e intensifica la cooperazione e il dialogo sulle indicazioni geografiche.

Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica d'Armenia. Si riunisce su richiesta di una delle parti, alternativamente nell'Unione europea e nella Repubblica d'Armenia. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche adotta le proprie decisioni per consenso e adotta il proprio regolamento interno.

Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è responsabile delle modifiche dell'allegato IX (parti A e B) e dell'allegato X dell'accordo per quanto riguarda i riferimenti al diritto applicabile sui territori delle parti, gli elementi per la registrazione e il controllo e l'elenco delle indicazioni geografiche. È inoltre responsabile dello scambio di informazioni su questioni di reciproco interesse nel settore delle indicazioni geografiche.

2.3. L'atto previsto del sottocomitato per le indicazioni geografiche

Il sottocomitato per le indicazioni geografiche deve adottare una decisione relativa al proprio regolamento interno.

La finalità dell'atto previsto è adottare, a norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo, il regolamento interno che disciplina il funzionamento del sottocomitato per le indicazioni geografiche.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è un organo istituito dall'accordo.

L'atto di cui all'allegato della presente decisione costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici in quanto l'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo autorizza il sottocomitato per le indicazioni geografiche ad adottare decisioni vincolanti per le parti.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra ("l'accordo"), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2018/104 del Consiglio¹, applicato in via provvisoria dal 1° giugno 2018 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2021.
- (2) A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche adotta il proprio regolamento interno.
- (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche, in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione.
- (4) Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche dovrebbe basarsi sul progetto di regolamento interno accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di atto del sottocomitato per le indicazioni geografiche accluso alla presente decisione.

¹ GUL 23 del 26.1.2018, pag. 1.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*